

ENTE REGIONALE PARCO NATURALE DI VEIO

**Regolamento per la concessione del patrocinio
del Parco Regionale di Veio**

Approvato con Decreto del Presidente dell'Ente n. T00034 del 27.07.2020

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio non oneroso da parte dell'Ente di gestione del Parco di Veio.
2. Il patrocinio è concesso di norma per iniziative che si svolgono prevalentemente all'interno del territorio del Parco di Veio ed in subordine anche in quello dei Comuni dell'area naturale protetta, ma sempre e comunque a condizione che riguardino gli interessi generali del Parco ed in particolare la sua promozione economica e sociale. In via eccezionale essi possono essere concessi per iniziative che si svolgano anche al di fuori del territorio dei Comuni del Parco, purché sempre di diretta e stretta attinenza alle finalità istituzionali del Parco stesso.

Art. 2 – Beneficiari

Il patrocinio del Parco può essere concesso a favore di:

- a) Enti locali ed Università Agrarie;
- b) Università e scuole, per congressi, convegni, seminari, studi e comunque per iniziative che rientrino negli interessi di cui al comma 2 del precedente articolo;
- c) Associazioni, con particolare riferimento a quelle nazionali e regionali rispettivamente riconosciute ed altri soggetti senza scopo di lucro;
- d) Cooperative che prestino servizi o svolgano attività ed iniziative, anche di carattere economico-produttivo, che rientrino negli interessi di cui al comma 2 del precedente articolo.
- e) Soggetti singoli o associati che svolgano attività culturali, educative, sportive, ricreative, produttive e comunque iniziative che rientrino negli interessi di cui al comma 2 del precedente articolo.

Art. 3 – Condizioni della concessione

La concessione del patrocinio è condizionata allo svolgimento delle attività relative all'iniziativa patrocinata nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente naturale, alla normativa generale di settore e, in particolare, nel rispetto delle norme di sicurezza, sanitarie ed edilizie, vigenti.

I beneficiari della concessione del patrocinio sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative si realizzano con il patrocinio dell'Ente di gestione del Parco di Veio.

La concessione del patrocinio non assolve in nessun modo all'obbligo di acquisizione di permessi, autorizzazioni o prescrizioni similari, derivanti dalla normativa in vigore. Tali permessi devono essere richiesti preventivamente all'Ufficio Naturalistico del Parco ed ai Comuni di pertinenza territoriale.

La concessione del patrocinio è, inoltre, condizionata:

- 1 - alla promozione dell'immagine positiva del Parco attraverso attività di pubblicizzazione dell'evento con:
 - spot pubblicitari trasmessi attraverso TV e Radio;
 - comunicazioni di ogni genere attraverso social network e siti internet;
 - citazione della localizzazione dell'evento in uno dei Comuni del Parco negli spot pubblicitari, nei comunicati stampa e nelle comunicazioni social che verranno realizzati;
 - apposizione del logo del Parco in dimensioni tali da essere visibile e leggibile in tutte le sue parti all'occhio umano e posizionato in alto rispetto alla grafica di tutto il materiale pubblicitario e di comunicazione che sarà prodotto e diffuso in merito all'evento patrocinato.
- 2 - all'acquisizione, ai sensi dell'art. 13 della L. 394/2001 e s.m.i. e dell'art. 13 della L. 134/2012 e s.m.i, del parere di competenza autorizzativo dell'Ente Parco previsto dalla vigente normativa, qualora l'iniziativa/evento implichi interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica che coinvolgono aree comprese all'interno del perimetro dell'Area Naturale Protetta e nel caso fosse prevista l'installazione di strutture temporanee, oltre agli altri pareri inter procedurali previsti dalla legge.

Art. 4 – Modalità e criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio da parte del Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni.
2. Le richieste di patrocinio vanno indirizzate all'Ente Regionale Parco di Veio, secondo il modello di richiesta allegato (All. 1), sono annotate in apposito registro cartaceo o mediante tecnologie informatiche e sono predisposte attraverso istruttoria interdisciplinare dal Servizio Sviluppo Sostenibile del Parco.
3. La concessione del patrocinio avviene con Decreto del Presidente dell'Ente, sentito il parere tecnico-amministrativo del Direttore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa ed è comunicata al richiedente.
4. La concessione del patrocinio autorizza, anche l'utilizzo del logo del Parco, nonché la dicitura "Con il Patrocinio del Parco di Veio".
5. Le Amministrazioni dei Comuni del Parco, per le iniziative organizzate al fine dello sviluppo sostenibile del territorio di loro pertinenza, non sono obbligate a presentare richiesta formale di patrocinio. Tali Amministrazioni possono utilizzare il logo del Parco e la dicitura "Con il Patrocinio del Parco di Veio" anche direttamente, previa tempestiva comunicazione (All. 2) all'Ente Parco, entro 10 giorni precedenti alla data di svolgimento dell'evento, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 5 - Revoca dei beneficiari

1. Nell'ipotesi che la documentazione prodotta risulti irregolare, inesatta o carente, è disposta la revoca della concessione di patrocinio, fatta salva ogni altra azione a tutela del Parco di Veio.
2. La revoca è disposta, altresì, anche a posteriori, nel caso in cui da verifiche sul territorio, risultassero difformità rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. La revoca è disposta anche solo per l'uso non appropriato e discordante con le prescrizioni del logo del Parco e della dicitura "Con il Patrocinio del Parco di Veio".
4. In ogni caso il Parco si riserva la possibilità di azioni di tutela e rivalsa per eventuali danni ambientali, materiali e di immagine.
5. L'Ente Parco di Veio si riserva, inoltre, di rendere noti i provvedimenti di revoca del patrocinio per mendacità mediante eventuale pubblicazione sul sito *internet* del Parco di Veio.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione.
2. Le domande di concessione di patrocinio in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere prese successivamente in esame in modo conforme ad esso.